



Regione Lombardia

DECRETO N. 14559

Del 17/10/2025

Identificativo Atto n. 1147

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto

Attuazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1158/2025 – Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023). Determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione dei regolamenti n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE, nell'ambito dell'assegnazione di contributi assegnati alle attività economiche e produttive ed alle attività che rientrano nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

L'atto si compone di _____ pagine di cui

_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRETTORE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 1026/2023

RICHIAMATI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della protezione civile";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile";

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, recante: "Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018, recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1° gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
- l'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, con cui, nell'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027;



Regione Lombardia

- l'articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, con cui, nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;
- l'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali";

VISTE, inoltre:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di livello nazionale per 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2023);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1026 del 27 settembre 2023, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia", che, all'art. 1, comma 1, individua nel Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile regionale il Commissario delegato a fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in questione;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, con la quale è stato prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia (G.U. Serie Generale n. 201 del 28 agosto 2024);
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 932 del 13 ottobre 2022, recante "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020;
- l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (di seguito OCDPC) n. 1158 del 29 agosto 2025, recante "Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute



Regione Lombardia

nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111" (G.U. Serie Generale n. 208 del 8 settembre 2025);

DATO ATTO che la modulistica *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive* (di cui al par. 1.1. Allegato C all'OCDPC 1158/2025), inviata a Regione Lombardia dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. 49122 del 29/09/2023, è stata utilizzata anche per la ricognizione effettuata in riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera e) del d.lgs. 1/2018;

RICHIAMATI:

- il comma 5 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 1026/2023 recante "i contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.";
- il comma 6 dell'art. 4 dell'OCDPC n. 1026/2023, che stabilisce che la ricognizione dei danni posta in essere dal Commissario delegato, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo, non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 1158/2025:

- comma 1, che stabilisce che i Commissari delegati o i soggetti responsabili, provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni;
- comma 2, che definisce che le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne le attività economiche e produttive, sulla base dell'Allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della protezione civile;
- comma 3, che stabilisce che all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di



Regione Lombardia

cui all'art. 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111;

DATO ATTO che l'Allegato C alla sopracitata OCDPC 1158/2025, al punto 1.2, prevede che, il Commissario delegato, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'ordinanza, provveda all'individuazione della struttura organizzativa, denominata Organismo Istruttore (OI), al quale competerà, anche avvalendosi di soggetti attuatori, provvedere all'istruttoria delle domande di contributo presentate dai titolari delle attività economiche e produttive;

RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato OCDPC 1026/2023 n. 12562 del 12 settembre 2025, avente per oggetto "OCDPC n. 1158/2025 - Costituzione dell'organismo istruttore delle domande di contributo da parte dei titolari delle attività economiche e produttive per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi in Regione Lombardia nell'anno 2022 oggetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 929/2022 e nell'anno 2023 oggetto dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1026/2023";

DATO ATTO che i contributi in oggetto sono a favore delle attività economiche e produttive, comprese quelle afferenti al settore agricolo, alla pesca e all'acquacoltura, con sede legale od operativa nei Comuni interessati dagli stessi eventi calamitosi, che abbiano presentato al Comune di competenza i *Modulo C1 - Ricognizione dei danni e domanda di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*, messi a disposizione da Regione Lombardia nei giorni successivi alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale dell'OCDPC n. 1026/2023;

VALUTATA la necessità di:

- garantire ex ante i criteri per la conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato delle tipologie di contributo a favore dei soggetti che svolgono attività economiche;
- trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all'allegato II dei Regolamenti della Commissione n. 651/2014/UE, n. 2472/2022/UE e n. 2473/2022/UE, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 11 "Relazioni" dei citati regolamenti, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato;

VISTI:



Regione Lombardia

- il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli *Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013* (2006/C 319/01) e al *Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006*;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 2 "*Nozione di impresa e di attività economica*" e al punto 6 "*Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza*";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*" e il decreto 31 maggio 2017, n. 115 "*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni*";
- il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTI, inoltre:

- il Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 12, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera f), ed articolo 50, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economica;
- il Regolamento n. 2472/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 1 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera j), ed articolo 37, applicabile solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche aventi codice ATECO A;
- il Regolamento n. 2473/2022/UE della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 11 a 13, in particolare richiamando l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), ed articolo 49, applicabile



Regione Lombardia

solo per i potenziali beneficiari che svolgono attività economiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

PRESO ATTO delle risultanze del Comitato di valutazione degli aiuti di Stato nella seduta del 7 ottobre 2025;

RICHIAMATI i regimi precedentemente aperti riferiti agli eventi oggetto dell'OCDPC 1026/2023, nel rispetto delle tempistiche previste:

- dal Regolamento (UE) n. 651/2014/UE: SA.116547
- dal Regolamento (UE) n. 2472/2022/UE: SA.116557
- dal Regolamento (UE) n. 2473/2022/UE: SA.116558

DATO ATTO di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2473/2022, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2473/2022;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;

RITENUTO di dover approvare la disciplina applicabile ai contributi a favore dei potenziali beneficiari che svolgano attività economica in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), che per la sezione specifica di cui all'art. 50, al Regolamento (UE) n. 2472/2022 a favore dei potenziali beneficiari appartenenti al codice ATECO A, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), che per la sezione specifica di cui all'art. 37 e al Regolamento (UE) n. 2473/2022 a favore dei potenziali beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, sia per la parte generale (artt. da 11 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49;



Regione Lombardia

RITENUTO, pertanto, di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale, per l'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento:

- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo, ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f), e nell'alveo particolare dell'art. 50, ove è stabilito che:
 - o i costi ammissibili devono essere valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazioni e sono quelli elencati all'art. 50, comma 4, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività;
 - o l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 50, comma 5);
 - o il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che gli aiuti relativi a tale regime sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore agricolo (ATECO A), ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE, artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j), e nell'alveo particolare dell'art. 37, ove è stabilito che:
 - o i costi ammissibili, come da definizione contenuta nel comma 5, devono essere valutati da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione e sono solo ed esclusivamente quelli elencati al paragrafo 7, lettera b, e al paragrafo 9;
 - o l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 37, comma 10);
 - o il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);
- con riferimento ai beneficiari che svolgono attività economica nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE, artt. da 11 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b), e nell'alveo particolare dell'art. 49, ove è stabilito che:
 - o i costi ammissibili, valutati da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione, sono quelli elencati all'art. 49, comma 5, ad esclusione della perdita di reddito dovuta alla



Regione Lombardia

distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione;

- l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non potranno superare il 100% dei costi ammissibili (art. 49, comma 9);

il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto è versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);

STABILITO che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui alla precedente premessa, si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di non concedere aiuti alle imprese che si trovano, sia alla data dell'evento calamitoso che alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo, in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i;

RITENUTO che i beneficiari non appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di non appartenere ai settori esclusi di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 5 del Regolamento n. 651/2014/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

RITENUTO che i beneficiari appartenenti al settore agricolo debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2472/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;



Regione Lombardia

RITENUTO che i beneficiari appartenenti al settore della pesca e dell'acquacoltura debbano sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, che attesti:

- di appartenere ai settori previsti all'art. 1, comma 1 del Regolamento n. 2473/2022/UE;
- di non essere sottoposti a una delle procedure liquidatorie, che non prevedano la continuità aziendale, ai sensi del "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*" (d.lgs. n. 14/2019 aggiornato alla legge n. 41/2023) al momento della calamità, alla data di presentazione della domanda, nonché alla data di erogazione del contributo;

DATO ATTO che è possibile cumulare il contributo di cui all'OCDPC n. 1158/2025 con altre agevolazioni pubbliche, compresi eventuali altri aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ai sensi dell'art. 8 del Regolamento (UE)651/2014, del Regolamento (UE)2472/2022 e del Regolamento (UE)2473/2022, nel rispetto di quanto previsto all'art. 50, comma 5 del Regolamento (UE)651/2014, all'art. 37, comma 10 del Regolamento (UE)2472/2022 e all'art. 49, comma 9 del Regolamento (UE)2473/2022, per la quale l'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non devono superare il 100% dei costi ammissibili;

DATO ATTO che gli uffici regionali a supporto del Commissario delegato per l'OCDPC n. 1026/2023 dovranno procedere alla consultazione, interrogazione e contestuale inserimento:

- nel RNA, delle informazioni circa le agevolazioni concesse ed erogate in regime di aiuto ai sensi e per i fini dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e del decreto 31 maggio 2017, n. 115, relativamente agli adempimenti di cui all'art. 8 e successivi;
- nel SIAN, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche del comparto agricolo nel regime di Aiuto;
- nel SIPA, per quanto concerne i contributi a favore delle attività economiche operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura nel regime di Aiuto;

CONSIDERATO che non sono rilevanti, per la disciplina degli aiuti di Stato, i ristori concessi a cittadini e persone fisiche non rientranti nella definizione di impresa, non esercitando "*attività economica*" ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato, per i quali si rimanda ad altro provvedimento da adottare la definizione delle modalità per la gestione delle domande di contributo;



Regione Lombardia

RITENUTO necessario, come previsto al punto 1.4 dell'Allegato C alla sopracitata OCDPC 1158/2025, definire le modalità tecniche specifiche per la gestione delle domande di contributo, assicurandone la conformità alla normativa dell'Unione Europea;

DATO ATTO che la medesima OCDPC n. 1158/2023, all'art. 1, prevede che per l'espletamento delle attività disposte dall'Ordinanza il Commissario delegato può avvalersi di soggetti attuatori;

RITENUTO, pertanto, al fine di definire la gestione delle domande di contributo:

- di individuare quali soggetti attuatori per lo svolgimento delle istruttorie delle domande di contributo i Comuni territorialmente competenti;
- di approvare le "Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023)" con i rispettivi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che, in sede di istruttoria, il soggetto deputato provvederà a verificare che i requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente siano soddisfatti e, al momento dell'erogazione, verificherà le condizioni di cui ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo 2.3 *Requisiti di ammissibilità* delle Modalità tecniche, anche mediante piattaforme digitali adatte allo scopo, senza ulteriore aggravio per il soggetto richiedente;

PRESO ATTO che l'Allegato C all'OCDPC n. 1158/2025, al paragrafo 1.4, definisce che i soggetti interessati hanno 60 giorni di tempo dalla data di approvazione della modulistica per presentare la domanda di contributo, secondo le modalità stabilite;

VISTE:

- la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale" e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura, in ordine alla competenza a adottare il presente atto;
- la DGR XII/2115 del 25/03/2024 con la quale è stato conferito ad Alberto Cigliano l'incarico di Direttore Generale della Direzione Sicurezza e Protezione civile;
- la nota prot. Y.2024.0006149 del 27/03/2024 con la quale è stato comunicato al Dipartimento di Protezione Civile l'avvicendamento del Direttore Generale Sicurezza e Protezione Civile nel ruolo di Commissario delegato per le emergenze connesse agli eventi calamitosi di tipo idrogeologico;

VISTI gli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;



Regione Lombardia

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza n. 1158/2025 e atti ad essa correlati e conseguenti;

DATO ATTO che il presente provvedimento concorre all'attuazione dell'Obiettivo strategico 5.3.3 "Aumentare la resilienza del territorio, le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici e mitigare il rischio idrogeologico, anche negli eventi emergenziali", identificato nel Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 42 del 20 giugno 2023,

DECRETA

- 1) di individuare i Comuni quali enti attuatori per quanto concerne le misure di cui alla lettera e) dell'art. 25, comma 2, del d.lgs 1/2018, secondo le modalità di cui agli allegati approvati al successivo punto 2);
- 2) di approvare l'Allegato A *"Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 - Modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo finalizzato al ripristino dei danni occorsi alle strutture sedi di attività economiche e produttive in occasione degli eventi calamitosi verificatisi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023)"* con i rispettivi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 2473/2022, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- 4) di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014, dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 2472/2022 e dell'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2473/2022;
- 5) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento



Regione Lombardia

651/2014/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti limitatamente ai beneficiari che svolgono attività economica e produttiva in settori diversi dal comparto agricolo:

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 12, in particolare art. 6, par. 5, lett. f) che per la sezione specifica di cui all'art. 50, per tipologie di danno elencate al comma 4 del medesimo articolo, con esclusione della perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività, secondo quanto valutato da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazioni;
- i contributi saranno concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 50, comma 5);
- il regime di aiuto connesso è adottato nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e gli aiuti relativi a tale regime saranno concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento (art. 50, comma 3);

6) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2472/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea del regime aiuti, limitatamente ai beneficiari del comparto agricolo (ATECO A):

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, per quanto riguarda la parte generale (dall'art. 1 all'art. 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. j) e per quanto riguarda l'articolo 37, paragrafo 7, lettera b, e paragrafo 9, secondo quanto valutato da un'autorità pubblica, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede gli aiuti o da un'impresa di assicurazione;
- in applicazione dell'art. 37, comma 10, del medesimo Regolamento, i contributi erogati a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non dovranno superare il 100% dei costi ammissibili, mentre i costi ammessi a contributo sono solo ed esclusivamente quelli elencati al comma 9 del medesimo articolo;
- il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto sarà versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 37, comma 4);

7) di stabilire che, a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea ai sensi del Regolamento n. 2473/2022/UE e della registrazione da parte della Commissione Europea



Regione Lombardia

del regime aiuti, limitatamente ai beneficiari operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura:

- i contributi saranno concessi ed erogati nel rispetto del medesimo Regolamento, sia per la parte generale (artt. da 1 a 13, in particolare art. 6, par. 5, lett. b) che per la sezione specifica di cui all'art. 49, per tipologie di danno elencate al comma 5 del medesimo articolo, con esclusione della perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione ittica o dell'acquacoltura oppure dei relativi mezzi di produzione, secondo quanto valutato da un'autorità pubblica competente, da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità che concede l'aiuto o da un'impresa di assicurazione;
 - i contributi saranno concessi ed erogati fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative (art. 49, comma 9);
 - il regime di aiuto è adottato entro i tre anni successivi alla data in cui si è verificato l'evento e l'aiuto sarà versato entro quattro anni a decorrere da tale data (art. 49, comma 4);
- 8) di stabilire che, qualora i tempi necessari per le procedure di concessione ed erogazione dei contributi eccedessero i termini di cui ai precedenti punti 5), 6) e 7), si provvederà ad adottare il regime relativo agli aiuti "de minimis", come disciplinato dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 e ss.mm.ii;
- 9) di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione dei regolamenti citati;
- 10) di pubblicare il presente decreto ai sensi degli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE GENERALE
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
COMMISSARIO DELEGATO OCDPC
1026/2023

ALBERTO CIGLIANO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.